

**Ordinanza  
per l'applicazione della Convenzione  
concernente l'aiuto alimentare dell'Accordo  
internazionale sul grano del 1986<sup>1</sup>**

del 21 dicembre 1988 (Stato 1° gennaio 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

in esecuzione della Convenzione del 13 marzo 1986<sup>2</sup>  
concernente l'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sul grano del 1986,  
*ordina:*

**Art. 1** Uffici federali competenti per l'applicazione e l'esecuzione  
della Convenzione

<sup>1</sup> Le questioni di principio relative all'applicazione della Convenzione del 13 marzo 1986<sup>3</sup> concernente l'aiuto alimentare dell'accordo internazionale sul grano del 1986 (Convenzione) sono trattate dal Comitato interdipartimentale di cooperazione allo sviluppo e d'aiuto umanitario internazionali (CICSA) giusta l'articolo 24 dell'ordinanza del 12 dicembre 1977<sup>4</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali. L'Ufficio federale dell'agricoltura<sup>5</sup> e altri uffici federali interessati partecipano alle sedute.

<sup>2</sup> Per il resto sono incaricati dell'applicazione e dell'esecuzione della Convenzione:

- a. la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario del Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. Ufficio federale dell'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.<sup>6</sup>

**Art. 2** Mezzi finanziari

I mezzi necessari per l'applicazione della Convenzione sono iscritti nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri e addebitati al credito quadro per la prosecuzione dell'aiuto internazionale umanitario della Confederazione.

RU 1989 72

<sup>1</sup> Ora: Accordo internazionale sul grano del 1995

<sup>2</sup> RS **0.916.111.311**

<sup>3</sup> RS **0.916.111.311**

<sup>4</sup> RS **974.01**

<sup>5</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° giu. 1993. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>6</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2013.

**Art. 3** Assegnazione delle forniture di soccorso

<sup>1</sup> Le forniture di soccorso, sotto forma di cereali o di loro prodotti trasformati, sono assegnate ai beneficiari, direttamente o per il tramite di organizzazioni internazionali e opere assistenziali private, dalla Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura.

<sup>2</sup> Le competenze finanziarie sono regolate dall'articolo 16 capoverso 2 e dall'allegato 2 dell'ordinanza del 12 dicembre 1977<sup>7</sup> su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

**Art. 4** Conclusione di accordi

Se cereali o loro prodotti trasformati vengono forniti dalla Confederazione stessa, l'Ufficio federale dell'agricoltura stipula i pertinenti accordi e vigila sulla loro osservanza.

**Art. 5** Rapporto

L'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con la Direzione della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, fa rapporto al Comitato per l'aiuto alimentare, menzionato nell'articolo IX della Convenzione, in merito all'adempimento degli impegni svizzeri. L'Ufficio federale dell'agricoltura rappresenta la Svizzera in seno al Comitato.

**Art. 6** Disposizioni finali

<sup>1</sup> Il decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 1972<sup>8</sup> per l'esecuzione dell'accordo internazionale sui cereali del 1971 (convenzione concernente l'aiuto alimentare) è abrogato.

<sup>2</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1989.

<sup>7</sup> RS 974.01

<sup>8</sup> [RU 1972 218, 1983 1055 art. 14]